



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 10/25

P.A. n. 11/25

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza sulla piattaforma Teams e così composto:

Avv. Valentina Mazzotta – Presidente

Avv. Simone Colla – Componente

Avv. Giorgio Santini – Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento della Sig. ra Simona Cifelli (tessera Fise n. 50006490), per la violazione delle seguenti norme e principi:

- 1) art. 1.3, lett. d) [non già f] del RDG FISE il quale sanziona «*ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Organi Federali Centrali e Periferici, Enti Affiliati o Aggregati, Ufficiali di Gara, Addetti ai servizi in Manifestazioni Sportive, Comitati Organizzatori e Tesserati*»;
- 2) art. 1.3 lett. c) [non già d)] del RDG FISE il quale sanziona «*ogni atto irriguardoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l'egida federale*»;
- 3) art. 1.1 del RDG FISE il quale prevede «*Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo e/o sportivo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di at-*



Federazione Italiana Sport Equestri

tuazione, dal Regolamento Generale, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti delle singole discipline sportive, dal Regolamento Antidoping WADA, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le altre disposizioni federali»;

Con l'aggravante di cui all'art. 8.1 lett. j) per «*aver commesso il fatto a mezzo stampa, internet, social network, o altro mezzo di diffusione di massa, comportante dichiarazioni lesive della figura e della autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato*»

per avere Ella commentato un post, a firma del Presidente della FISE, riferendosi a quest'ultimo come "demente" sulla pagina Facebook di "Un cavallo In famiglia", il 1° gennaio 2025.

PREMESSO CHE:

- Con atto di incolpazione del 7 marzo 2025 la Procura Federale deferiva la sig.ra Simona Cifelli per le violazioni del Regolamento di Giustizia Fise sopra richiamate;
- il Presidente del Tribunale fissava, ai sensi dell'art. 47 RDG FISE, l'udienza di trattazione per il 18 aprile 2025 (v. decreto del Presidente del Tribunale del 13 marzo 2025);
- il deferito non depositava memoria scritta;
- all'udienza di trattazione da remoto del 18 aprile 2025, comparivano per l'Ufficio della Procura Federale l'avv. Carlotta Lenzi nonché la sig.ra Simona Cifelli, con l'avv. Giancarlo Germani il quale dichiarava di costituirsi nell'interesse della parte deferita;
- il Tribunale Federale, sentita la discussione del difensore della parte deferita nei termini che riassuntivamente sono esposti nel verbale che è da intendersi in questa sede integralmente richiamato, ha invitato le parti ad interloquire in via riservata in ordine all'eventuale applicazione consensuale di una sanzione;
- all'esito dell'interloquazione tra il rappresentante della Procura Federale e la parte deferita, assistita dal proprio difensore, le parti hanno concluso congiuntamente per l'applicazione



Federazione Italiana Sport Equestri

consensuale della sanzione nei termini delineati nel verbale dell'udienza che di seguito si trascrivono: «sospensione ex art. 6.1 nn. IV e XI 11 per n. 30 giorni e dell'ammenda per euro 1200»; - il Tribunale riservava la decisione ex art. 46 del Regolamento di Giustizia FISE.

MOTIVI

I. L'odierno procedimento disciplinare nasce allorché la Procura Federale, in data 7 gennaio 2025, acquisiva la segnalazione del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, il quale chiedeva di valutare la rilevanza disciplinare del comportamento della sig. Simona Cifelli.

In particolare, Egli allegava il commento ("*demente*") che la parte deferita aveva pubblicato su Facebook e, segnatamente su un post dal medesimo condiviso sulla pagina "Un Cavallo In Famiglia" (di cui viene allegata una schermata/screenshot estratto dalla relativa piattaforma social).

Successivamente alla segnalazione la Procura Federale, acquisiti i documenti allegati alla segnalazione, ha notificato dapprima l'avviso di conclusione delle indagini e contestuale intendimento di deferimento, provvedendo all'audizione della sig.ra Simona Cifelli la quale ha confermato il contenuto del proprio post, pur affermando che l'intenzione non era quella di offendere la reputazione del Presidente della FISE (v. audizione del 4/3/2025).

Considerato che gli elementi offerti e le dichiarazioni rese dalla deferita in sede di audizione non risultavano tali da mutare l'intendimento dell'Ufficio della Procura Federale, quest'ultima ha notificato l'atto di incolpazione e deferimento dinanzi al Tribunale Federale ex art. 63.5 RDG FISE.

* * *

II. Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta di applicazione consensuale delle sanzioni richiesta dalla Procura Federale e dalla parte deferita.

L'art. 46, co. 2 del RDG Fise prevede che "*Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e*



congrui la sanzione e/o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza l'efficacia con apposita decisione. [...]".

Trattasi delle regole attinenti al patteggiamento (*rectius* applicazione consensuale della sanzione) dopo il deferimento che divergono da quelle concernenti l'altro tipo di patteggiamento, pre-deferimento, dove non è previsto alcun intervento del giudice. Per la richiesta anteriore al procedimento è prevista: **i)** l'informazione al Procuratore generale dello Sport per i suoi eventuali rilievi, da far pervenire entro il termine perentorio di dieci giorni (art 66.1 del RDG Fise) ; **ii)** l'informazione al Presidente della Federazione il quale, *"entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport"*.

Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

Nei casi in cui il patteggiamento è successivo al deferimento, come nel caso all'esame del Tribunale, occorre la dichiarazione del giudice che ne sancisce l'efficacia con apposita decisione.

Si tratta di due ipotesi profondamente diverse che conducono a conseguenze di non poco conto. Mentre il patteggiamento pre-deferimento rimane, infatti, nell'alveo della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte "requirente"; nell'ipotesi di cui all'art. 46 del RDG Fise qui in esame muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso-giustiziale.

Da quanto sopra discende che in tale ultimo caso, il momento di verifica non può essere considerato comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice, cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 20 RDG Fise) che, tra gli altri, animano il processo sportivo



insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili. Tant'è che proprio alla sua dichiarazione di efficacia è da molta attribuita natura di “decisione” vera e propria, così come nel processo penale l'accoglimento del richiesto patteggiamento è parificabile ad una sentenza di condanna.

L'utilizzo dello schema negoziale circa l'accordo sulla sanzione non implica, dunque, per l'ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica ad una delibazione minima che è prerogativa del giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. L'accordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all'organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo.

I principi generali sopra illustrati che regolano l'istituto della richiesta dell'applicazione di pena demandata alla “decisione di efficacia” da parte di un giudice, non si potrebbero mai conciliare con un provvedimento di quest'ultimo del tutto svincolato dalla astratta possibilità di un accertamento della responsabilità del deferito, poiché è questo il rischio che l'istante cerca di evitare, proponendo una pena che assume inferiore a quella che potrebbe essergli inflitta, così come l'altra parte, evita il rischio di un proscioglimento del soggetto da lui inquisito e deferito, accettando di proporre una pena minore a quella che riterrebbe equo richiedere (ed irrogare).

Il corollario di tale affermazione improntato ai richiamati principi, è che - di contro - in ipotesi di assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato, si pone come necessaria una pronuncia di proscioglimento anche per chi ha raggiunto un accordo sulla sanzione (cfr. sul tema Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 36221 del 06/06/2019).

III. Facendo applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, occorre anzitutto precisare che l'addebito contestato è chiaramente riconducibile alla violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento del Giustizia Sportiva:



-
- art. 1.3, lett. d) del RDG FISE il quale sanziona «ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Organi Federali Centrali e Periferici, Enti Affiliati o Aggregati, Ufficiali di Gara, Addetti ai servizi in Manifestazioni Sportive, Comitati Organizzatori e Tesserati»;
 - art. 1.3 lett. c) del RDG FISE il quale sanziona «ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo nei confronti di altri tesserati o partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive sotto l'egida federale».

A tal ultimo riguardo, secondo i principi generali in materia di procedimento disciplinare l'obbligo di contestazione degli addebiti è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la qualificazione del fatto sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa. È quindi solo necessario e sufficiente individuare ed indicare i fatti addebitati nel loro nucleo materiale con chiarezza, manifestando formalmente la precisa volontà di far derivare da essi un'eventuale responsabilità disciplinare.

In tal senso, pertanto, deve intendersi il cd. principio di immutabilità (o immodificabilità) della contestazione. D'altro canto, dall'art. 63, 63.5 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISE – che prevede che “*Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare*” - non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate ma solo la previsione dell'indicazione delle stesse.

Peraltro, l'atto di deferimento riporta la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui il deferito, secondo la Procura Federale, si è reso responsabile, senza che dall'inesatta indicazione delle norme violate (dovuta ad un palese errore materiale) siano derivate incertezze sul fatto addebitabile.



Federazione Italiana Sport Equestri

III.1 Ciò posto in merito all'addebito contestato al deferito e alla qualificazione giuridica, ritiene il Tribunale che non sussistano le condizioni per il proscioglimento dell'incolpato, avendo la Procura Federale fornito gli elementi di prova del fatto addebitato – richiamati puntualmente nell'atto di deferimento e avuto riguardo alle fonti di prova acquisite - che, tenuto conto dello *standard* probatorio richiesto per l'accertamento della responsabilità disciplinare, si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, pur se inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. (così CGS, Sezioni Unite, n. 93/17; CGS, Sez. I, decisione n. 23/2021 ed infine CGS, Sezioni Unite, n. 71/2021).

All'esito dell'istruttoria disposta dalla Procura Federale, risulta dimostrato e non contestato che la frase scritta sul profilo facebook da parte della sig.ra Simona Cifelli sia un commento offensivo della dignità e reputazione del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri. Come emerge dal tenore del commento pubblicato sulla piattaforma facebook, pacificamente riconducibile alla parte deferita che non ne contesta la riferibilità e la provenienza, la parola offensiva non ha altro scopo se non quello di diffondere il più possibile l'offesa della reputazione della vittima chiaramente individuata.

Il fatto risulta incontestato anche alla stregua delle dichiarazioni sostanzialmente confessionaria resa dal deferito nel corso dell'audizione del 4 marzo 2025.

In punto di diritto occorre osservare come la giurisprudenza ritenga pacificamente che il gesto di condividere sulla propria bacheca un post offensivo altrui configura il reato di diffamazione aggravata *ex art. 595, comma 3, c.p.* in quanto il gesto compiuto, senza dubbio alcuno cosciente e volontario, è finalizzato a cagionare un'offesa alla reputazione di una persona determinata (a tal proposito cfr. *ex multis*, Cass. Pen. Sez. V, 16 novembre 2023, n. 14345; Cass. Pen. Sez. V, 28.11.2017, n. 3809; Cass. Pen. Sez. V, 8 novembre 2018, n. 12546, Cass. pen., Sez. V, n. 3981/16; Cass. pen., Sez.V, n. 47452/2004).

Ritiene questo Tribunale che la qualificazione giuridica dei fatti sia dunque corretta atteso che l'illecito disciplinare sopra descritto può essere ricondotto entro l'alveo delle disposizioni



sopra richiamate e, precisamente, nell'ambito degli artt. 1.3 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE, trattandosi di dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e prestigio del Presidente di una Federazione sportiva e, segnatamente, di un Organo Federale Centrale nonché nell'ambito dell'art. 1.3, lett. c), trattandosi di atto offensivo nei confronti del medesimo destinatario.

III. 2 Quanto alla congruità del trattamento sanzionatorio richiesto dalla Procura Federale e dal deferito, giova evidenziare che la violazione è aggravata, ai sensi dell'art. 8, 8.1 lett. j) per aver commesso il fatto attraverso *Internet, social network*, o altro mezzo di diffusione di massa. Circostanza che determina l'inasprimento della sanzione fino al triplo del massimo previsto. V'è altresì da considerare che sono configurabili altresì due attenuanti, atteso che le circostanze rappresentate in atti, sicuramente apprezzabili nell'ambito del contesto sportivo, possono essere sussunte nella lettera e) dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia FISE, che richiama, prima del giudizio, l'"aver cagionato un danno di particolare tenuità"; allo stesso modo la sostanziale ammissione della condotta antisportiva costituisce attenuante ex art. 14 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Attesa la sussistenza contemporanea di circostanze aggravanti e attenuanti, si rileva la prevalenza delle attenuanti ai sensi dell'art. 11.1 del Regolamento di Giustizia FISE.

Ritiene pertanto il Tribunale che le sanzioni richieste e, in particolare, le sanzioni della sospensione del cavaliere dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche nonché la sospensione dal tesseramento, entrambe per giorni 30, ex art 6.1 nn. IV e XI, oltre l'ammenda quantificata in euro 1.200,00 euro, richieste sia dalla parte deferita sia dalla Procura Federale, siano congrue, considerata – ai fini dosimetrici dell'applicazione della sanzione proporzionata alla gravità dell'illecito commesso - la prevalenza delle circostanze aggravanti ed attenuanti.

Occorre altresì precisare che le sanzioni ex art. 6.1 nn. IV e XI comportano contestualmente, per il cavaliere, l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono



Federazione Italiana Sport Equestri

competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box) nonché, ove chiaramente rivestita, la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti e congrua la sanzione richiesta sia dalla Procura Federale che dalla Difesa della parte deferita, visto l'art. 46, co 2 del RDG FISE,

DICHIARA

l'efficacia dell'accordo concluso tra la Procura Federale e il deferito e, per l'effetto,

APPLICA

alla sig.ra Simona Cifelli, come in epigrafe identificata, le sanzioni della sospensione dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche nonché la sospensione dal tesseramento, entrambe per giorni 30, ex art 6.1 nn. IV e XI, oltre l'ammenda quantificata in euro 1.200,00 euro.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla parte deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso, il giorno 22 aprile 2025

PRESIDENTE: F.to Avv. Valentina Mazzotta

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Simone Colla

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Giorgio Santini